

**Giustizia amministrativa**

A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consiglio
Tribunali A**[Torna alla pagina precedente](#)

Pubblicato il 21/06/2017

N. 00324/2017 REG.PROV.CAU.

N. 00790/2017 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA****Il Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania****sezione staccata di Salerno (Sezione
Prima)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZAsul ricorso numero di registro
generale 790 del 2017, proposto da:Giacomo Ambrosino, Carla
Bevilacqua, Maddalena Campana,
Elena Ferrara, Carmela Festa,
Annalisa Gallo, Lucio Granata,
Annarita Mazza, Italo Meoli, Cinzia
Napolitano, Gaetano Napolitano,
Enrico Petrozziello, rappresentati e
difesi dagli avvocati Giovanni Leone,
Benedetta Leone, Giacomo
Ambrosino, con domicilio eletto

presso lo studio **Ciro Salmieri** in
Salerno, via G.B. Amendola, 91;

contro

Ordine Avvocati Avellino, in persona
del Presidente p.t., rappresentato e
difeso dagli avvocati **Andrea Di Lieto**,
Fabio Benigni, **Cosimo Alfonso**
Mastromarino, con domicilio eletto
presso lo studio **Andrea Di Lieto** in
Salerno, corso **Vittorio Emanuele**,
143;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera dell'Assemblea
dell'Ordine degli Avvocati di Avellino
del 21 aprile 2017, pubblicata sul sito
dell'Ordine in data 29 aprile 2017 (all.
1), con la quale sono stati approvati i
bilanci consuntivi relativi agli anni
2014, 2015 e 2016 ed il bilancio
preventivo 2017, nonché di tutti gli
atti anteriori, preordinati e connessi,
tra cui la delibera del Consiglio
dell'Ordine del 20 febbraio 2017 di
convocazione dell'Assemblea recante
il seguente ordine del giorno: 1)
aggiornamento evoluzioni legislative e
regolamentari elezioni forensi; 2)

approvazione bilanci consuntivi 2014 - 2015- 2016 e preventivo 2017; 3) varie ed eventuali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Di Avellino Ordine Degli Avvocati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2017 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, in disparte la questione sull'ammissibilità del ricorso, che i ricorrenti non abbiano provato il pregiudizio grave e irreparabile che potrebbe derivare alle loro posizioni dall'esecuzione del provvedimento impugnato;

Ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti per la concessione

dell'invocata misura cautelare;
Ritenuto doversi compensare le spese di lite in considerazione delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima),
Respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Ezio Fedullo, Consigliere

Maurizio Santise, Primo

Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maurizio Santise Francesco Riccio

IL SEGRETARIO

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Accessibilità](#)

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#)

[Condizioni di utilizzo](#)

[Informativa privacy](#)

